



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE VI

**Ambiente, Energia e Verde Pubblico**

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676418 -  
E-mail [g.giuliano@comune.ragusa.gov.it](mailto:g.giuliano@comune.ragusa.gov.it)

*Ordinanza n° 297 del 10-04-2018*

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti che si trovano abbandonati sul suolo – art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 – aree di proprietà dell’A.N.A.S. s.p.a. piazzole della SS 514 site al Km 0,300 – Km 2,900 – Km 6,200 in agro di Ragusa

## IL SINDACO

**Visto** il decreto legislativo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

**Visto** in particolare, l’art. 192 del suddetto decreto, che pone il divieto generale di abbandonare o depositare rifiuti sul o nel suolo nonché di immettere rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che il sindaco disponga con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi;

**Considerato che l’art. 192 del suddetto decreto prevede:**

**che** chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area;

**che** il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

**che** qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

*[Signature]*

**Considerato** che l'art. 14 del D.L.gs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) aggiornato alle modifiche introdotte con il D.L. 24/04/2017 n. 50 prevede che gli enti proprietari sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle pertinenze, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

**Considerato** altresì, che la Circolare del 29/07/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, relativa alle attività delle provincie regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, ulteriori chiarimenti in ordine all'art. 160 della Legge Regionale n. 25/1993, ha chiarito che in base al suddetto art. 14 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) *“ove non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità”*;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3256 del 31/05/2012 relativa alla controversa materia sulla competenza a bonificare i siti con rifiuti abbandonati sulla sede ovvero sulle pertinenze stradali, la quale ha stabilito che in base al disposto dall'art. 184, comma 2 del D. L.gs. 152/2006 *“i rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati in strade e aree pubbliche sono urbani”* e che in base all'art. 188 dello stesso D. L.gs., 152/2006 *“l'Ente Proprietario della strada diventa detentore del rifiuto abbandonato sulla stessa da ignoti”*, pertanto in base al suddetto art. 14 del C.d.S. all'Ente proprietario della strada competono gli oneri per la bonifica;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 58/2016 sulla competenza per la bonifica dei siti con rifiuti abbandonati a margine dei cigli stradali;

**Visto** la nota della Polizia Stradale prot. n. 180000803/200A.4-13PG18 del 16-02-2018 che è stata acquisita presso lo scrivente Ente con il prot. n. 21333 del 20/02/2018 nella quale viene segnalata la presenza di rifiuti nelle aree delle piazze di sosta della SS 514 che si trovano ai Km 0,300 – Km 2,900 e Km 6,200 nel territorio di Ragusa;

**Rilevato** che gli autori della violazione sono ignoti, mentre la proprietà dell'area è ascrivibile all'A.N.A.S. sezione Sicilia in quanto di pertinenza della sede della SS 514;

**Evidenziato** che ai sensi dell'art. 14 del D. LGS. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) l'A.N.A.S. è competente della rimozione dei rifiuti abbandonati sulle aree di pertinenza della SS 514 ai Km 0,300 – Km 2,900 e Km 6,900;

**Considerato** che in data 02/03/2018 con nota prot. n. 26262 inviata con posta certificata, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241 e s.m.i. all'A.N.A.S. sezione Sicilia;

**Che** non è pervenuta nessuna lettera interlocutoria da parte del suddetto Ente;

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006

Vista la Circolare del 29/07/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3256 del 31/05/2012

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 58/2016

Vista l'art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

## ORDINA

**Per le motivazioni in premessa, essendo ignoti gli autori:**

**All'A.N.A.S. sezione Sicilia di provvedere nella persona del Legale Rappresentante**

- di provvedere a sue cure e spese, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente, alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti che sono abbandonati a margine della SS 514 aree al Km 0,300 – al Km 2,900 – al Km 6,200;
- al ripristino dello stato dei luoghi
- di comunicare allo scrivente Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
- ad esercitare una funzione di protezione e custodia dell'area di Sua proprietà finalizzata ad evitare che la stessa possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e per non incorrere nell'omissione delle cautele ed accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una efficace custodia;

## DISPONE

1. che nel caso di inottemperanza a quanto previsto della presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato, A.N.A.S. sezione Sicilia, competente ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 del D. Lgs. 285/1992, al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione;



2. che il Corpo della Polizia Municipale di Ragusa è incaricato di controllare l'esecuzione del presente procedimento;
3. che il presente atto è notificato al soggetto interessato ANAS Direzione Regionale per la Sicilia, via De Gasperi n. 247 PALERMO a mezzo A/R oppure via pec: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
4. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - all'Albo Pretorio on line di questo Comune
  - al Comando della Polizia Municipale di questo Comune
  - alla Procura della Repubblica di Ragusa
  - alla Prefettura di Ragusa
  - al Compartimento della Polizia Stradale di Ragusa
  - al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6/12/1971 n. 1034, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Ragusa, \_\_\_\_\_



*Ing. Federico Piecetto*

IL SINDACO  
Ing. Federico Piecetto

CITTÀ DI RAGUSA  
SETTORE VI